

Legge di conversione n. 248/2006 del D.L. 223/2006 pubblicata in G.U. n.186 del 11/08/2006

Con legge 4 agosto 2006 n. 248 è stato convertito, con modificazioni, il D.L. 223/2006 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" .

Si segnalano, quindi, i principali temi riguardanti direttamente le Università o che comunque sono ad essa riconducibili in quanto ente facente parte dell'area "pubbliche amministrazioni" ex art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001.

L'analisi viene sottoposta al parere del Comitato Scientifico dell'Ufficio Studi.

Art. 22 Riduzione spese di funzionamento enti ed organismi pubblici non territoriali

1. Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e degli enti e degli organismi gestori delle aree naturali protette e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera b), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al presente comma sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.

2. Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1, per il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2004, n. 311. Le somme corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese per effetto del presente comma sono appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. È fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente articolo.

La norma conferma le misure di contenimento delle spese per consumi intermedi già disposte per il 2002 (L.31.10.02 n. 246) e per il 2005 (L. 248 del 2.12.05).

In particolare, per l'anno 2006, gli stanziamenti per spese per consumi intermedi devono essere ridotti del 10%, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate al 4.07.2006 (data di entrata in vigore del decreto). Le somme derivanti da tale riduzione devono essere versate, entro ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 2961.

Il secondo comma della norma dispone poi che, per il triennio 2007-2009, le previsioni per le spese per consumi intermedi non potranno superare l'80% di quelle iniziali dell'anno 2006 e, quindi, le spese subiranno una riduzione del 20%. Le somme derivanti da tale riduzione devono essere versate, entro il 30 giugno di ciascun anno, al bilancio dello Stato.

Le università non sono indicate tra gli enti esclusi dall'applicazione della normativa (neppure in quelli ulteriormente inseriti in sede di conversione) e, tuttavia, non può non rilevarsi come disposizioni puntuali di carattere finanziario incidenti su singole voci di spesa contrastano con il principio di fondo che dovrebbe regolare i rapporti finanziari tra università e finanza statale. Essi, infatti, dovrebbero essere improntati ad un modello nel quale è riservata allo stato la decisione "macro" circa l'entità dei finanziamenti da concedere al settore universitario nel suo complesso, mentre rimane di esclusiva competenza delle università l'utilizzo delle risorse così assegnate, con l'ovvio vincolo della loro destinazione al perseguimento delle funzioni istituzionali.

Aggiungasi che il versamento al bilancio dello stato delle somme provenienti dalle riduzioni non trova nessun sostegno né logico né giuridico in quanto le università, come enti finanziati dallo stato non possono finanziare lo stato stesso.

Nulla, poi, dice la norma, e neanche potrebbe in quanto di ampia portata, sulla applicabilità della riduzione alle spese effettuate dagli Atenei con risorse proprie le quali, in quanto non generano fabbisogno a carico del bilancio dello stato, non dovrebbero subire tagli.

In linea con queste considerazioni è da auspicare che, sebbene in sede di conversione l'Università non sia stata esclusa dall'applicazione della norma, in via interpretativa sia precisato che tale riduzione non riguarda le spese incidenti su risorse proprie degli atenei.

ART. 22-bis comma 1: Riduzione della spesa per incarichi di funzione dirigenziale di livello generale.

1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale è soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento.

La norma, introdotta in sede di conversione, introduce una riduzione, non inferiore al 10%, della spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale.

ART. 23: Parere del CUN

Al fine di evitare aggravii di spesa derivanti dall'espressione di parere da parte del CUN sulle procedure preordinate al reclutamento di professori universitari, associati e dei ricercatori, nonché alla loro conferma in ruolo, l'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164 è abrogato. e nell'articolo 2, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, sono soppresse le parole "nonché alla loro conferma in ruolo".

La L. 18/06 sul riordino del CUN ha previsto all'art.2 comma 4 che il CUN esprime il parere di legittimità sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari ed associati e dei ricercatori nonché alla loro conferma in ruolo.

Il D.lgs. 164/06 (riordino della disciplina del reclutamento dei professori ordinari) ha previsto:

- all'art. 10 il controllo di legittimità del CUN sugli atti della commissioni giudicatrici per P.O. e P.A. bandite ai sensi della L. 230/05;
- all'art. 14 l'applicazione dell'art. 2 comma 4 della L. 18/06 (e cioè parere di legittimità del CUN sugli atti delle commissioni delle procedure di reclutamento e di conferma in ruolo) alle procedure di ricercatore bandite fino al 30/09/2013 e a quelle di P.O e P.A. bandite ai sensi della L. 210/98 .

La L. 18/2006, all'art. 2 comma 4, ha precisato che *"Il CUN esprime il parere di legittimità sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, nonché alla loro conferma in ruolo.-omissis-*".

La norma in esame abroga l'art. 14 del D. lgs. 164/06 e modifica l'art. 2 comma 4 della L. 18/2006 con la conseguenza che:

- 1) il parere del CUN non andrà acquisito:
 - per le procedure di reclutamento di PO e PA bandite ai sensi della L. 210/98 in qualunque momento si concludano e per quelle di RU che si concludano prima dell'insediamento del CUN nella nuova composizione.
 - Per le procedure di conferma in ruolo di PO, PA, RU.
- 2) Il parere del CUN, non appena tale organo sarà insediato nella composizione prevista dalla L. 18/2006, andrà acquisito per le procedure di PO e PA, bandite ai sensi della L. 230/05 e per quelle di R.U.

ART. 27: Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza

Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento".

Tale norma, modificando l'art. 1 comma 10 (dal comma 9 sono esplicitamente escluse le Università) della Legge Finanziaria 2006 prevede un'ulteriore riduzione del 10% della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.

Le spese in questione, infatti, non possono superare il 40 % di quelle sostenute nell'anno 2004.

Su tale punto il Comitato scientifico del CODAU commentando il citato comma 10 aveva già precisato che, per le Università, possono essere considerati esclusi dall'ambito di applicazione della norma:

- le attività svolte utilizzando fondi propri (che non gravano sul bilancio dello Stato e non generano quindi aggravio per la finanza pubblica);

- le spese, che scaturiscono da adempimenti obbligatori previsti da altre norme (es. pubblicazioni bandi di gara per gli appalti);
- le spese relative a convegni, quando questi assumono la veste di momento di esplicazione delle attività didattiche e di ricerca.

La variazione della percentuale prevista dalla norma non incide, quindi, sulla portata interpretativa della stessa che d'altronde è pienamente coerente anche con i vincoli esterni che vengono posti per la realizzazione di attività di ricerca. Vale la pena di osservare come, ad esempio, in caso di finanziamenti da parte della Comunità Europea i progetti vedono procedure di validazione delle spese nei confronti delle quali norme impeditive della legislazione nazionale risulterebbero incongruenti.

Art. 28: Diarie per missioni all'estero

1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 27 agosto 1998 e successive modificazioni sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
2. L'articolo 3 del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 e successive modificazioni è abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

La norma riduce del 20% i valori economici per le missioni all'estero del personale anche universitario.

Art. 29: Contenimento spesa per commissioni, comitati ed altri organismi

1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento, e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:
 - a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
 - b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
 - c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
 - d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
 - e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi.

2 bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 sono comunque soppressi.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle Regioni, alle Province autonome, agli Enti Locali e agli Enti del Servizio sanitario nazionale per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni non si applicano agli organi di direzione, amministrazione e controllo.

La norma, volta al contenimento della spesa pubblica, introduce un nuovo limite di spesa complessiva da riferirsi alla spesa impegnata dall'amministrazione per l'esercizio finanziario 2006 che deve essere ridotta del 30% rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2005. La riduzione del 30 per cento rispetto alla spesa 2005 non vuol dire che la spesa 2006 deve essere pari a quella 2005 meno il 30% ma che la spesa 2005 costituisce il valore di riferimento per individuare l'entità della riduzione e la stessa va poi applicata al valore impegnato dall'Amministrazione. In via esemplificativa, qualora al 31.12.2005 l'Amministrazione abbia sostenuto una spesa di 100, la riduzione per l'anno 2006 dovrà essere di 30. Pertanto, qualora la spesa complessiva stanziata per il 2006 per organi collegiali, altri organismi, anche monocratici, sia di 150 il nuovo limite di spesa dovrà essere pari a 120 (= 150 stanziamento - 30 riduzione).

Tale limitazione, inoltre, *"si aggiunge"* alla riduzione di cui all'art. 1 comma 58 della L. 266/2005 (Finanziaria 2006) nel senso che, al fine di contenere la spesa pubblica, il legislatore ha predisposto due misure, che però incidono in maniera differente: l'art. 29, infatti, pone un limite di cassa che riguarda la somma complessiva stanziata per l'anno 2006 per organi collegiali, altri organismi, anche monocratici; l'art. 1 comma 58 dispone la riduzione dei singoli emolumenti indicati dalla norma e si applica agli importi risultanti alla data del 30.09.2005. Alla luce di ciò la disposizione di cui al comma 58 sancisce una riduzione "secca" dei singoli importi che consente all'amministrazione di accantonare in via immediata somme che devono essere versate, in adempimento alla disposizione di cui all'art. 1 comma 63, al Fondo per le Politiche Sociali, mentre la limitazione di cui all'art. 29 del D.L. deve intendersi quale tetto di spesa da non superare.

In ogni caso la norma specifica che le disposizioni in essa contenute non si applicano agli organi di direzione, amministrazione e controllo. Da definire in ambito universitario quali sono tali ultimi organi. Sicuramente il Rettore, Prorettore, Presidi di Facoltà, Direttori di Dipartimento, Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico, Collegio dei Sindaci e Nuclei di Valutazione. Ne deriva che i valori loro corrisposti, ai quali si applica la riduzione del 10% (alla luce della discutibile estensione prevista per gli

organi monocratici dalla circolare n.28/2006 del MEF), non devono essere contabilizzati nel tetto di spesa 2006.

L'art. 29 disciplina, inoltre, gli adempimenti ai quali sono sottoposti le amministrazioni per adempiere correttamente alle disposizioni di legge.

Art. 31: Riorganizzazione del servizio di controllo interno

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 le parole "anche ad un organo collegiale" sono sostituite con le parole "ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente.

2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il numero massimo di unità pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione agli organi di indirizzo politico.

Il comma 1 non si applica alle Università in quanto l'art. 6 comma 3 del d.lgs. 286/99 riguarda espressamente la valutazione ed il controllo strategico nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.

Anche la disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione nei confronti delle Università in quanto il Capo II del d.lgs.165/01 all'interno del quale è ricompreso l'art.14 comma 2, si applica esclusivamente alle amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo.

Art. 32: Contratti di collaborazione

1. Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

6bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, T.U. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6."

La modifica al comma 6 dell'art 7 del d.lgs. 161/2001 riprende le regole che devono essere seguite nell'affidare incarichi ad esperti per attività di alto contenuto professionale.

La norma precisa, quindi, che tale tipologia di incarichi può essere attivata in presenza dei presupposti riportati (obiettivi e progetti specifici, impossibilità per la p.a. di utilizzare risorse umane presenti al suo interno, esigenze temporanee e prestazioni altamente qualificate, determinazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione).

Le amministrazioni, inoltre, definiscono, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

ART. 33: Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici

1. Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono soppressi.

2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età, possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al momento dell'accoglimento della richiesta.

3. I limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini dell'attribuzione di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La norma propone interventi di razionalizzazione ordinamentale. In particolare:

- il comma 1 elimina la possibilità del trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici fino al compimento del 70° anno di età;

- il comma 2 prevede una disposizione transitoria per coloro per i quali la richiesta era già stata accolta;

- il comma 3 prevede che il limite massimo di età di 67 anni opera anche per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali a contratto di cui all'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 165/01. Tale ultimo principio sembra voler indicare che all'atto dell'attribuzione dell'incarico il dirigente a contratto deve avere un'età rientrante nei limiti previsti.

ART. 34: Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicità degli incarichi di consulenza

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione."

2.All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico."

3.All'articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "dati raccolti" sono inserite le seguenti: ", adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza"

Il comma 1 della norma prevede la definizione con DPCM di criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale.

Aggiunge alla già prevista comunicazione dell'elenco dei collaboratori esterni al Dipartimento della Funzione Pubblica l'obbligo per le P.A. di rendere noti gli elenchi dei propri consulenti mediante la pubblicazione nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica.

Il comma 3, modificando l'art. 53, comma 16, del D.L.gs. 165/01, prevede che il Dipartimento per la Funzione Pubblica, riferendo al Parlamento sui dati raccolti, adotti le relative misure di pubblicità e trasparenza.

Art. 36 comma 22 lett. a: Recupero di base imponibile

22. Nel testo unico delle imposte sui redditi **di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 22 **dicembre** 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.»;

Tale articolo modifica l'art. 3 del TUIR prevedendo che, per i soggetti non residenti, la base imponibile ai fini IRPEF è costituita dal reddito lordo prodotto in Italia, senza applicazioni delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11 (no tax area) e 12 (deduzioni per oneri familiari). Tale normativa in campo universitario determina una significativa decurtazione, per gli studenti stranieri non residenti, delle borse di studio loro assegnate.

L'applicazione poi, al periodo di imposta 2006 determina l'insorgere di un debito di imposta a loro carico.